PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI A ESERCIZIO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI, COMMERCIALI O ARTIGIANE O A USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA

Art. 1-quater

La sospensione dell'applicazione dell'articolo 608 del codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili locati ad uso di abitazione, prevista dal primo comma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogata al 30 giugno 1970.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attivita' professionali, commerciali o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-locazioni-di-immobili-destinati-a-esercizio-di-attivita/art-1-quater/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it